

## News fiscale del 12.09.2024

### D.L. 113/2024

## NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

### Premessa

Con la presente news, intendiamo illustrare le recenti novità in materia di sport introdotte dal Decreto Legge n. 113/2024 (cosiddetto **Decreto Omnibus**), con particolare riferimento agli articoli 3 e 4, che riguardano direttamente le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD).

### Art. 3 – Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche

A partire dal 10 agosto 2024, l'articolo 3 del decreto legge introduce una proroga di alcune disposizioni già esistenti per le ASD e SSD. Ecco i dettagli principali:

- **Esclusione IVA ex art. 4, co. 4, DPR 633/1972:** viene previsto che fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'art. 5, co. 15-quater del DL 146/2021, le **ASD** possono continuare ad applicare le disposizioni di cui all'art. 4, quarto comma, del DPR 633/72.

In sostanza, **fino al 31.12.2024**, per le ASD rimane applicabile la suddetta norma, per cui non costituisce esercizio di attività commerciale, ed è quindi operazioni fuori campo Iva, lo svolgimento di prestazioni rese in conformità alle finalità istituzionali e a fronte di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati, di altre associazioni o di loro tesserati, che per legge, regolamento o statuto, appartengono al medesimo organismo affiliante.

- **Applicabilità anche alle SSD:** la norma chiarisce inoltre che, in virtù di quanto previsto dall'art. 90, co. 1, della Legge 289/2002<sup>1</sup>, anche le SSD possono continuare ad usufruire di tali disposizioni fino al 31.12.2024.
- **“Sanatoria” dei comportamenti precedenti:** la norma fa salvi i comportamenti fiscali adottati dalle ASD e SSD prima dell'entrata in vigore di questo decreto.

**Attenzione!!!** In passato, ma anche recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha spesso contestato l'applicazione dell'esclusione da Iva per le operazioni poste in essere dalle SSD, sostenendo che queste dovessero applicare l'IVA su tutti i corrispettivi incassati, non risultando ad avviso dell'Agenzia ad esse applicabile l'estensione dell'agevolazione ex art. 90, co. 1, della Legge 289/2002. La speranza è che con il presente decreto si possa

<sup>1</sup> Art. 90, comma 1, L. 289/2002: Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

definitivamente porre fine a questa annosa vicenda, anche con riguardo ai contenziosi attualmente in corso e quindi a tutti quelli non ancora passati in giudicato.

#### Art. 4 - Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche

Con la finalità di sostenere gli operatori del mondo sportivo, viene estesa la possibilità di fruire del **tax credit per investimenti pubblicitari** in favore di leghe e società sportive professionistiche e SSD e ASD anche agli **investimenti effettuati nel periodo dal 10.08.2024 al 15.11.2024**.

Si tratta di un **contributo**, sottoforma di **credito d'imposta**, volto ad incentivare gli **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse le **sponsorizzazioni**, nei confronti di enti sportivi.

Nello specifico viene previsto per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, un credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione su delega F24, **pari al 50%** degli investimenti effettuati a decorrere **dal 10.08.2024 fino al 15.11.2024** per sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche;
- società sportive professionistiche, svolgenti anche attività sportiva giovanile;
- **società ed associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al RASD, svolgenti anche attività sportiva giovanile.

Il soggetto beneficiario dell'investimento, oltre ad appartenere ad una delle suddette categorie, **nell'anno d'imposta 2023**, deve avere **realizzato** in Italia **ricavi**, come definiti dall'articolo 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR, per un importo almeno **pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro**.

Tuttavia, qualora l'investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, il suddetto requisito relativo ai ricavi non trova applicazione.

**Attenzione!!!** Come già disposto per i crediti dei periodi precedenti, anche il presente decreto **esclude** il credito d'imposta per le **sponsorizzazioni** erogate nei confronti di **oggetti** che aderiscono al **regime forfettario previsto dalla Legge n. 398/1991**.

Il credito d'imposta spetta a condizione che **l'investimento complessivo sia pari o superiore ad euro 10.000** e che i relativi pagamenti siano effettuati mediante **sistemi di pagamento tracciabili**.

Sulla base del tenore letterale della norma, il soggetto erogante dovrebbe poter beneficiare sia del credito d'imposta del 50% che della integrale deduzione della spesa di pubblicità sostenuta sia ai fini Ires che Irap, il tutto per un potenziale beneficio fiscale complessivamente pari a circa l'80% dell'investimento.

Si evidenzia che **la dotazione finanziaria è limitata a 7 milioni di euro**. Il credito di imposta verrà pertanto erogato nel limite massimo di spesa stabilito, che costituisce "tetto di spesa": nel caso in cui le risorse disponibili dovessero risultare insufficienti per soddisfare le richieste ammesse a beneficio, verrà predisposta la ripartizione tra i beneficiari in proporzione al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.



Ricordiamo, infine, che in precedenza il credito d'imposta in oggetto aveva riguardato gli investimenti eseguiti nei seguenti periodi:

- 2° semestre 2020 (art. 81, D.L. 104/2020)
- anno 2021 (art. 10, commi 1 e 2, D.L. 73/2021),
- 1° trimestre 2022 (art. 9, D.L. 4/2022),
- 1° trimestre 2023 (art. 1, co. 615, L. 197/2022),
- 3° trimestre 2023 (art. 37, D.L. 75/2023).



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI